

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO TFR1 per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006

ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN DATA ANTERIORE AL 29 APRILE 1993, CHE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2006 VERSINO UNA QUOTA DI TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Sono i lavoratori cosiddetti NON DI PRIMA OCCUPAZIONE che attualmente versano il 50% del loro TFR al Fondo Pensione Nazionale.

La sezione del modulo TFR1 da compilare è la – 2

Barrando il “primo pallino” si sceglie di mantenere il 50% del TFR residuo presso l’azienda.

Il TFR residuo è trasferito dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria che assicura le stesse prestazioni previste dall’art.2120 cod. civ.. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007 fino al versamento.

Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l’interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

Barrando il “secondo pallino” si sceglie di versare il restante 50% del TFR al FPN.

La quota residua di TFR che maturerà a decorrere dalla data di consegna del modulo. In tal caso il versamento verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal 1° luglio 2007 e riguarderà anche le somme maturate a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della consegna

Se entro il 30.06.2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, si realizzano gli effetti del tacito conferimento (silenzio assenso) del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come MANIFESTAZIONE TACITA DELLA VOLONTÀ DI VERSARE TUTTO IL TFR FUTURO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca a partire dal 1 luglio 2007 tutto il TFR futuro alla forma pensionistica alla quale il lavoratore aderisce.

ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN DATA ANTERIORE AL 29 APRILE 1993, CHE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2006 NON VERSINO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Sono i lavoratori cosiddetti "**VECCHI ISCRITTI**" che non versano il TFR al Fondo Pensione Nazionale.

La sezione del modulo TFR1 da compilare è la – 3

Barrando il "**primo pallino**" si sceglie di mantenere il TFR presso l'azienda.

L'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore al datore di lavoro stesso e riguarderà anche le somme maturate dal 1° gennaio 2007. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

Il "**secondo pallino**" non si può utilizzare in quanto non esistono previsioni contrattuali.

Barrando il "**terzo pallino**" si sceglie di versare tutto il TFR al FPN.

In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato dal 1° luglio 2007, previa approvazione da parte della Covip degli adeguamenti alla nuova disciplina, e riguarderà anche le somme maturate a decorrere dalla consegna del modulo fino al 30 giugno 2007.

Se entro il 30.06.2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando i moduli citati, si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR e il silenzio del lavoratore viene interpretato COME MANIFESTAZIONE TACITA DELLA VOLONTÀ DI ADERIRE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, a partire dal 1 luglio 2007, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi.